

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE BREMBANA

REGOLAMENTO COMPRENSORIALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

Legge 23 Agosto 1993 n. 352 e Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, titolo VIII, e s.m.i.

**Approvato dall'Assemblea della Comunità Montana di Valle Brembana
con Deliberazione n. in data**

1

INDICE

- Art. 1** – Identificazione territoriale
- Art. 2** – Usi civici, consuetudini, tradizioni
- Art. 3** – Residenza
- Art. 4** – Modalità di raccolta
- Art. 5** – Autorizzazioni alla raccolta
- Art. 6** – Destinazione degli introiti
- Art. 7** – Vigilanza
- Art. 8** – Sanzioni
- Art. 9** – Entrata in vigore
- Art. 10** – Norme transitorie

ART. 1 – Identificazione territoriale

Il territorio dei Comuni interessati dal Presente Regolamento, ricompreso nel territorio della Comunità Montana di Valle Brembana, viene individuato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta dei funghi in tutte le loro molteplici varietà e coincide con il territorio Comunale di Comuni di

ART. 2 – Usi civici, consuetudini, tradizioni

L'esistenza degli usi civici, conservata nelle consuetudini e nelle tradizioni delle popolazioni residenti in montagna, riguarda anche i prodotti del sottobosco che rappresentano una componente e fonte rilevante dell'economia locale, come viene espressamente riconosciuto dalle leggi precitate.

ART. 3 – Residenza

Ai fini del presente Regolamento in relazione al regime autorizzatorio in esso previsto sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe della popolazione residente nei Comuni interessati dal presente Regolamento.

ART. 4 – Modalità di raccolta

- 1) In tutto il territorio della Comunità Montana di Valle Brembana la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93 e secondo le disposizioni di cui all'art. 98 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i.;
- 2) La raccolta è vietata nei casi previsti dall'art. 100 della L.R. 31/08 e s.m.i.;
- 3) E' obbligatorio l'utilizzo di idonee calzature (pedule o scarponi) con suola antiscivolo.

ART. 5 – Autorizzazione alla raccolta

1) La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana di Valle Brembana, così come individuato dall'art. 1 del presente Regolamento, è subordinata all'esibizione di un documento di identità, unitamente alla ricevuta di avvenuto versamento del contributo di raccolta, debitamente compilata.

2) I comuni aderenti alla convenzione e la Comunità Montana, convengono di introdurre una tariffazione unica per tutto il territorio d'ambito, contenuta nei limiti massimi fissati dalla Regione Lombardia per ciascun Comune, ragguagliata al numero degli enti aderenti.

3) Il versamento del contributo di raccolta, avviene in favore della Comunità Montana tramite:

- Bollettino postale,
- Bonifico Bancario,
- Versamento diretto presso i soggetti convenzionati;
- Versamento diretto presso la Comunità Montana;
- Versamento diretto presso i Comuni aderenti;
- Versamento con ulteriori modalità, individuate dalla Comunità Montana.

4) Conformemente alle disposizioni regionali, i contenuti obbligatori della causale di versamento sono:

Contributo per la raccolta dei funghi epigei L.R. 31/08 valido dal.....

al.....

Territorio di validità.....

Cognome..... Nome.....

CF.:.....

5) Il contributo di riferimento risulta così stabilito:

TIPO DI PERMESSO	IMPORTO	VALIDITÀ
giornaliero	€ 10	1 gg.
settimanale	€ 20	7 gg.
mensile	€ 40	30 gg.
annuale	€ 60	1 gennaio - 31 dicembre

Per i cittadini di cui all'art. 3 la raccolta dei funghi è gratuita, esclusivamente se effettuata nel territorio del Comune di Residenza, purché gravato da uso civico.

E' altresì riconosciuta l'esenzione dal pagamento del contributo, agli utenti di proprietà collettive, limitatamente all'area di proprietà dell'associazione agraria.

La validità del permesso di raccolta, decorre dalla data di avvenuto pagamento (o dalla successiva data riportata in forma stampata nella causale di versamento) ma non potrà comunque eccedere la durata dell'anno solare di riferimento.

Il versamento postale per il contributo giornaliero settimanale e mensile, ha validità decorrente esclusivamente dal giorno di raccolta successivo alla data di versamento postale.

Il titolo abilitante la raccolta (ricevuta di pagamento) è personale e non cedibile a terzi anche se famigliari: la mancata indicazione anche di uno solo dei contenuti obbligatori della causale di versamento, comporta l'invalidità del titolo abilitante e la conseguente sanzione amministrativa per esercizio della raccolta senza titolo di pagamento.

I proprietari di terreni boscati che esercitano la raccolta dei funghi epigei sulla loro proprietà devono essere in grado di esibire un documento di identità valido e di comprovare il diritto alla raccolta.

ART. 6 – Destinazione degli introiti

I proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 5 sono introitati dalla Comunità Montana di Valle Brembana, la quale tratterrà le somme utili alla copertura delle spese necessarie per l'espletamento delle funzioni amministrative, per la produzione dei titoli abilitanti la raccolta, per la stampa dei manifesti divulgativi e promozionali del presente Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e per l'organizzazione di eventuali attività di informazione concernente aspetti della conservazione ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica; le somme rimanenti verranno annualmente liquidate ai singoli Comuni, in proporzione alla superficie boscata totale così come quantificata nel Piano di Indirizzo Forestale, e sulla base degli ulteriori parametri di differenziazione stabiliti nella convenzione.

Sarà facoltà delle amministrazioni Comunali, ottenere, per l'equivalente importo annualmente spettante, la realizzazione diretta da parte della Comunità Montana mediante l'utilizzo del proprio personale, degli interventi ex art. 97 comma 2 lett. a) c) d) e) della l.r. 31/08.

I proventi dovranno comunque essere utilizzati in conformità delle disposizioni di cui alla L.R. 31/08 e s.m.i..

ART. 7 – Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle ASL di cui alla L.R. n. 31/1997, alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione, della Comunità Montana, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria, nonché dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

ART. 8 – Sanzioni

Per quanto concerne le violazioni del presente Regolamento si applicano integralmente le sanzioni previste dall'art. 110 della L.R. 31/08 e s.m.i.. Per quanto riguarda la violazione dell'art.4 c. 3) del presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00.

ART. 9 – Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della Deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana di Valle Brembana, e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio della Comunità Montana, ed è vincolante per tutti i Comuni aderenti;

2) Le modifiche delle tariffe di cui all'art. 6 del presente Regolamento e delle relative disposizioni attuative, potranno essere approvate con Deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana, su indicazione della Conferenza dei Sindaci .-

ART. 10 – Norme transitorie

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 Agosto 1993 n° 352 e della Legge Regionale 31/08 e s.m.i..